

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1.026 DEL 27 SETTEMBRE 2023 RECANTE: “PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE A PARTIRE DAL 4 AL 31 LUGLIO 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA.

(AGGIORNAMENTO AGOSTO 2024¹)

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'**Ordinanza n. 1.026 del 27 settembre 2023 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia”** (qui di seguito la “*Ordinanza*”).

L'ordinanza in questione, **all' art.12**, dispone quanto segue:

- **in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia** - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici**, previa presentazione di **autocertificazione** del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 28 agosto 2025** – Termine prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7-8-2024²);
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 27 ottobre 2023**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:

¹ Aggiornata post **Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024**

² Con la **Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024** – “**Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia**” è stato prorogato di 12 mesi e **dunque sino al 28 agosto 2025** lo stato di emergenza, precedentemente disposto sino al 28-8-2024 dalla Delibera CM del 28 agosto 2023. Tale proroga impatta sul termine finale sino al quale è possibile beneficiare della sospensione per tutti coloro che l'abbiano già richiesta ed ottenuta nei termini dettati dall'ordinanza n. 1026/23.

- tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 28 agosto 2024**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – (dunque al massimo sino al 28 agosto 2025³)** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata
ovvero
- 2) della sola quota capitale

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

³ Termine prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca: chieflending@pec.iccreabanca.it** - riportare nell'oggetto della mail: **Ordinanza n. 1.026 del 27 settembre 2023 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia" con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 20 novembre 2023 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000

La proroga dello stato di emergenza **non comporta alcuna rimessione in termini per presentare nuove richieste, soltanto coloro che hanno chiesto e ottenuto la sospensione nei termini di cui all'Ordinanza potranno continuare a beneficiare, al massimo, sino al 28 agosto 2025.**

INFORMATIVA OCDPC 1.026 del 27 settembre 2023 – Data di pubblicazione sul sito: il 10 ottobre 2023

Aggiornamento agosto 2024 – data di pubblicazione 12 settembre 2024